

## Introduzione

# La “città dell’imperfezione” e gli studi di Diritto e Letteratura

### 1. Law and Literature, Law and Humanities

Gli studi di diritto e letteratura, com’è ormai noto, si sono diffusi con una certa capillarità in tutto il mondo, negli ultimi decenni trovando – o ritrovando, come sarebbe più corretto dire<sup>1</sup> – terreno fertile e studiosi attenti anche in Italia.

Cosa sia e cosa significhi *Diritto e Letteratura* non è certo semplice da spiegare perché più che una disciplina (che non può e non vuole essere) appartiene al modo, e meglio, alla sensibilità di percepire il giuridico e le sue questioni; questo significa che rimane collegato col modo e con la sensibilità con i quali ciascun studioso avverte il legame e il nesso, in un molteplice e variegato orizzonte che così si staglia davanti a colui che vuole determinare direzioni e posizionamenti con una certa precisione.

A rendere manifesta questa molteplicità di prospettive, approcci, sensibilità, basti considerare, da un lato, che appropriatamente si parla di *Law and Literature Movement*, e che, dall’altro lato, da Diritto e Letteratura si è esteso il territorio a zone limitrofe, conver-

---

<sup>1</sup> Se si tiene in considerazione ad esempio la ricostruzione attenta che ne fa A. SANSONE – *Diritto e letteratura*, Milano, 2001 – ricordando anche l’inizio italiano degli studi di diritto e letteratura e quella di M.P. MITTICA, *Diritto e letteratura in Italia. Stato dell’arte e riflessioni sul metodo*, in “Materiali per una storia della cultura giuridica”, 2009, pp. 3-29. Senza voler appesantire con eccessivi riferimenti, si ricorderanno solo altri due contributi emblematici: il noto G. MINDA, *Postmodern Legal Movements*, New York-London, 1995, e gli atti del primo convegno dell’ISLL, C. FARALLI, M.P. MITTICA (a cura di), *Diritto e letteratura*, Roma, 2010.

genti e conurbate: la musica, le arti figurative, la poesia, le favole, il cinema, solo per citarne alcune, e ad esperienze diverse ma anch’esse rilevanti, come ad esempio le cliniche legali<sup>2</sup>. Tanto che si è cercato anche un *nomen* che fosse un ‘contenitore’ più adeguato e da *Law and Literature* si è arrivati al più ampio e complessivo *Law and Humanities*.

Con questa considerazione, che vale da premessa, spero si possa dare per giustificata l’assenza di un colpo d’occhio generale in queste pagine introduttive; introduttive di un volume che raccoglie *studi di diritto e letteratura*. Colpo d’occhio generale nel senso, anche, della difficoltà – come spesso capita fuori delle discipline di diritto positivo, ma sempre più anche in esse – di una ‘chiara e distinta’ classificazione. E già questo è indizio di alcune delle ragioni alla base – come cercherò di dire a breve – dell’interesse per l’approccio di diritto e letteratura.

Mi limiterò, per il momento, a riprendere tre modalità nelle quali il rapporto tra diritto e letteratura si è andato strutturando ed è stato interpretato, perché corrispondono anche a tre diversi modi – o sono spesso rivelativi di tre diversi modi – di declinare il nesso tra letteratura e diritto (§ 2). Cercherò poi, alla luce di queste considerazioni, di inquadrare la cornice (§ 3) entro la quale sono stati pensati originariamente i contributi contenuti in questo volume; una cornice unitaria che li lega ma entro la quale si presentano anche con una certa autonomia, come pure proverò a specificare (§ 4).

## 2. Due modi più uno per intendere il nesso tra diritto e letteratura

Le prime due modalità di approccio a diritto e letteratura sono le oramai, direi, ‘canonizzate’ linee del *diritto nella letteratura* e del *diritto come letteratura*.

Nella prima direzione, diritto *nella* letteratura, l’accento è marcato sulla presenza del diritto – nelle sue varie manifestazioni –

---

<sup>2</sup> Rinvio ad esempio al fascicolo monografico *Humanities and Legal Clinics*, a cura di F. DI DONATO, P. HERITIER, di “Teoria e critica della regolazione sociale”, 2017, n. 2.

all'interno della letteratura che se ne occupa (e se n'è occupata) in vari modi e con riferimenti diversi: dal giallo al fantasy, dal romanzo storico a quello di carattere sociologico, ecc. Dunque, in questa prospettiva, rilevano quei testi dai quali emerge il diritto come racconto di storie giuridiche, come racconto delle professioni (tra tutte, quella del giudice e dell'avvocato).

Nella seconda direzione, diritto *come* letteratura, ad emergere è la comparazione tra le testualizzazioni giuridiche e quelle letterarie e, non secondariamente, tra le reciproche interpretazioni. In questa seconda direzione è il testo come elemento narrativo che interessa e richiede delle analisi convergenti e reciprocamente illuminanti del piano giuridico e di quello letterario.

A queste due direzioni 'canoniche', credo di poter aggiungere una terza che ha una matrice più *didattica*: i riferimenti alla letteratura come modo per chiarire meglio e in modo più immediato alcuni aspetti del diritto. Un uso, per altro, particolarmente efficace, soprattutto con studenti che iniziano il percorso di studi universitari e che riescono a comprendere più agevolmente ciò che è nuovo trovando appigli in quanto 'maneggiano' meglio, avendo studiato letteratura negli studi liceali; la letteratura si presenta, in questo caso, come sapere condiviso<sup>3</sup>.

Quale di questi tre modi di pensare il nesso tra diritto e letteratura sia più corretto o più efficace o preferibile perché ritenuto migliore – evidentemente – è una questione per certi aspetti inutile e per altri aspetti mal posta.

Inutile perché ciascuno sceglie l'impiego che ritiene più convincente e preferibile a seconda dei casi e, per questa ragione, non è neanche possibile sindacare sulla preferibilità di uno o dell'altro; mal posta come questione perché sembra ignorare la possibilità di un contemporaneo uso di più modi, di più registri, di un uso più complesso della chiave diritto-letteratura.

---

<sup>3</sup> Per fare tre rapidi esempi: la Porzia di Shakespeare è molto adatta per comprendere la molteplicità dei punti di vista rispetto al caso, e non solo nell'interpretazione; per avere subito un'idea abbastanza precisa dell'evoluzione interpretativa dei principi costituzionali è di immediato effetto quanto Calvino spiega che i classici non smettono mai di dire quello hanno da dire; per comprendere il perché della separazione dei poteri, basta ricordare la solitudine del Creonte di Sofocle.

In realtà la questione che invece merita di essere posta, e con forza, è forse un'altra e attiene alla realtà del nesso stesso tra diritto e letteratura e al ruolo che si ritiene di dover dare ai due elementi che lo compongono.

In fondo, in tutte e tre le direzioni ora evocate, la letteratura appare come termine di paragone e confronto. Utile per far entrare nell'ambientazione e nello spirito giusto del diritto gli studiosi, siano essi alle prime armi o navigati, come avviene per il diritto *nella* letteratura. Rilevante termine di confronto, come per il diritto *come* letteratura, per uno studio comparato tanto della narrativa letteraria quanto di quella giuridica e, dunque, delle teorie dell'interpretazione che ne sono coinvolte. Valida e vantaggiosa, infine, la direzione *analogica* che impiega la letteratura come conoscenza condivisa per chiarire e specificare passaggi nella conquista di una conoscenza giuridica che deve essere acquisita.

Rimane però da domandarsi – e tale questione eccede ed è per certi versi il presupposto più incisivo e profondo anche delle tre linee ora richiamate –, se il nesso tra diritto e letteratura sia in tal modo solo e unicamente strumentale; se fosse così, rispetto a tutti e tre gli approcci apparirebbe pur sempre analogico – per non dire retorico – il ricorso che si fa alla letteratura. Bisogna, diversamente, chiedersi se non si possa individuare un più articolato ed essenziale modo di pensare diritto e letteratura come componente oggi fondamentale per il giurista: per il giurista pratico ancor di più rispetto a quello in formazione; per quello in erba proprio in vista di renderlo un giurista migliore perché più consapevole del fenomeno che è chiamato a maneggiare.

E qui l'elemento decisivo non può essere un generale *argomento di culturalità*<sup>4</sup>: preferibile avere un professionista più colto che uno meno colto; esteticamente più gradevole costruire con citazioni dotte un discorso tecnico rispetto ad una struttura più asettica e arida; retoricamente accattivante il riferimento, mediante argomento d'autorità, alla grande opera letteraria che rende efficace e rafforza un passaggio o un punto dell'analisi proposta.

---

<sup>4</sup> Stesso discorso vale per materie ritenute “culturali” come la filosofia del diritto o le varie discipline storiche presenti nell'ambito giuridico.

In altri termini, se diritto e letteratura è qualche cosa – qualunque cosa sia –, merita attenzione soprattutto perché si rivela una chiave di volta per la pratica giuridica e per la riflessione teorica, come ha sottolineato Cavallone nel suo volume sul processo<sup>5</sup>; non è possibile pensare – come recentemente è stato rilevato con efficacia – di “avere una laurea in legge appesa al muro e una libreria nel salotto”<sup>6</sup>; né dedicarsi a diritto e letteratura per una (magari repressa o frustrata) passione per la letteratura; né, infine, come *divertissement* che serve a fuggire dalla realtà come moto di evasione e liberazione esistenziale<sup>7</sup>.

### 3. La “città dell’imperfezione”

Alla base del nesso tra diritto e letteratura ci può essere – o almeno questo è quello che regge il progetto di cui queste pagine sono parte – una precisa idea di ciò che la letteratura e il diritto non sono e l’ambizione di una meno imprecisa comprensione del loro ruolo e della loro funzione.

Partiamo da ciò che *non sono* diritto e letteratura.

Non sono – rispettivamente – un insieme di norme e un insieme di storie. Non che il diritto non trovi nelle norme elementi imprescindibili, non che la letteratura non abbia a che fare con le storie che narra; ma se – per dirla con Capograssi – il diritto si coglie nell’esperienza<sup>8</sup>, la letteratura – per usare le parole di Todorov – “nasce all’interno di un insieme di discorsi vivi”<sup>9</sup>.

Il nesso tra diritto e letteratura, allora, si coglie proprio nel medio di quella vita che passa attraverso l’uno e nei racconti dell’altra. Ed è forse proprio in questo che diritto e letteratura si avvicinano e

---

<sup>5</sup> B. CAVALLONE, *La borsa di miss Flite*, Milano, 2016, p. 12.

<sup>6</sup> P. TINCANI, *Identità e meraviglia*, Milano, 2020, p. 9.

<sup>7</sup> Lo precisa bene anche S. PRISCO, *Diritto, letteratura, discipline umanistiche*, in S. TORRE (a cura di), *Il diritto incontra la letteratura*, Napoli, 2017, p. 2.

<sup>8</sup> Il rinvio, evidentemente, è agli studi sulla scienza giuridica e sull’esperienza giuridica; cfr. G. CAPOGRASSI, *Studi sull’esperienza giuridica, Il problema della scienza del diritto*, ora entrambi in *Opere*, vol. II, Milano, 1959.

<sup>9</sup> T. TODOROV, *La letteratura in pericolo*, Milano, 2008, p. 15.

si possono reciprocamente aiutare. Capacità e sensibilità del giurista è proprio quella di sapere bene comprendere la realtà, bene intendere il fatto e i suoi colori. Per far questo non è sufficiente la conoscenza dei dati normativi, è necessario saperli interpretare<sup>10</sup>. Saper operare quel passaggio ‘dalla disposizione alla norma’ – come oramai è comune dire –, passaggio che è diretto fuori dal dato, che corrisponde, per essere concisi, al farsi del diritto quando incontra (o si scontra) con la vita.

Ora, se così stanno le cose, il quadro generale all'interno del quale il giurista si muove è meno preciso, ordinato, stabile di quanto questi possa sperare per avere la vita (almeno quella professionale, si intende) più facile; è il quadro di quella vita delle ‘relazioni vive’ (perché dei “discorsi vivi”) che complica sempre e necessariamente le cose.

Quella abitata dal giurista – o meglio quella che frequenta *ratione officii* – non è né la città perfetta dove tutto è definito e preordinato, né la realtà che, magmatica e complessa, sfugge a qualsiasi comprensione. Nel primo caso, si prefigura un ordine davanti al quale lo sforzo sarebbe adeguativo della realtà; nel secondo caso, si prefigura un caos davanti al quale arrendersi, seguendo il farsi degli eventi e trovando misure adeguate e provvisorie<sup>11</sup>.

La convinzione che muove l'impostazione che si sta cercando di delineare e che, in buona parte, ha portato a progettare l'architettura anche di questo volume, è che la città del diritto sia quella “cit-

---

<sup>10</sup> Mi piace sul punto rinviare a G. BENEDETTI, *Oggettività esistenziale dell'interpretazione*, Torino, 2014 che bene coglie il risveglio dal sonno dogmatico e la dimensione ermeneutica del diritto.

<sup>11</sup> Anche su questo Calvino riesce a dire tanto in breve. Appassionato dall'immagine del labirinto (in un saggio del 1962 apparso sulla rivista “Il menabò”) scrive: “Resta fuori chi crede di poter vincere i labirinti sfuggendo alla loro difficoltà; ed è dunque una richiesta poco pertinente quella che si fa alla letteratura, dato un labirinto, di fornirne essa stessa la chiave per uscirne. Quel che la letteratura può fare è definire l'atteggiamento migliore per trovare la via d'uscita, anche se questa via d'uscita non sarà altro che il passaggio da un labirinto all'altro. È la *sfida al labirinto* che vogliamo salvare, è una letteratura della *sfida al labirinto* che vogliamo enucleare e distinguere dalla letteratura della *resa al labirinto*”, I. CALVINO, “La sfida al labirinto”, *Una pietra sopra*, Milano, 2017, p. 118.

tà dell'imperfezione"<sup>12</sup> nella quale il giurista ha il compito, innanzitutto di comprendere e solo dopo di agire. È questa, la città dell'imperfezione nella quale il giurista deve saper fare con capacità tecnica e sensibilità tecnica; ben diversa sia dell'immagine 'perfetta' che è spesso stata messa alla base delle teorie giuridiche, sia da quella città 'caotica' rispetto alla quale la tentazione dei giuristi è stata quella di mantenersi distante, facendo ricorso al comodo utilizzo di una scientificità avalutativa che non chiede di prendere posizione, che non chiede assunzione di responsabilità personale.

La pratica quotidiana, nei tribunali e in tutti gli altri luoghi nei quali il diritto incontra la vita, dimostra regolarmente e senza smentita alcuna che il diritto si dà nel magma dell'esistenza ma non si identifica né col magma né con l'esistenza.

Tanto vale, allora, rivolgersi direttamente dove questa strana combinazione di caos e misura si svolge: quella città dell'imperfezione dove la con-vivenza umana si distende secondo la finitudine imperfetta che qualifica e rende manifesto l'umano, ma così rende anche centrale, appassionante, misteriosa la città stessa<sup>13</sup>.

E questa città è tanto quella che la letteratura ci narra quanto quella che il diritto è chiamato a misurare, ma secondo un metro nient'affatto preciso, secondo quel regolo dalla linea imprecisa, esso stesso imperfetto, che ha il giurista come strumento. Ma di una imperfezione dello strumento opportunamente calibrato sulla curvatura di quella vita che deve ponderare.

Ed è proprio in questa città dell'imperfezione che gli studi di diritto e letteratura trovano la loro ragione più profonda e dove la letteratura incontra il diritto.

Quale letteratura? Quella che delinea con precisione Calvino credendo "in una letteratura che sia presenza attiva nella storia, in una letteratura come educazione, di grado e di qualità insostituibile. (...) Le cose che la letteratura può ricercare e insegnare sono poche ma insostituibili: il modo di guardare il prossimo e se stessi, di por-

---

<sup>12</sup> Mutuo e faccio rimando così alla nota immagine che chiude I. CALVINO, *La giornata di uno scrutatore*, Milano, 2016, p. 77.

<sup>13</sup> È in questi termini che è possibile pensare il significato profondo della riflessione calviniana contenuta esplicitamente in *La giornata di uno scrutatore*.

re in relazione fatti personali e fatti generali, di attribuire a piccole cose o a grandi, di considerare i propri limiti e vizi e gli altrui, di trovare le proporzioni della vita”<sup>14</sup>.

Non poco davvero se la si rapporta al mondo giuridico, alla città dell'imperfezione nella quale si muove il giurista.

Anche perché, cosa si richiede al giurista? Di guardare la luna che viene indicata e di non concentrarsi, più di quanto non sia dovuto, sul dito che la indica; per usare una prima immagine semplice e nota. Insomma, al giurista si chiede di seguire – direi proprio nella direzione di François Ost – la passione che c'è nel diritto e che può suscitare il diritto senza appassionarsi però “al diritto per il diritto”<sup>15</sup>, forma patologica e poco logica di esercizio della ragione giuridica<sup>16</sup>.

Ma se così stanno le cose, perché ricorrere alla finzione letteraria? Il diritto e il giurista assistono già a quel quotidiano spettacolo narrativo che è la vita umana: e lo fanno ‘in presa diretta’.

Perché se è vero che la letteratura è un mondo di finzione, è anche vero che la finzione letteraria è quella che “aiuta a vivere”<sup>17</sup>, come osserva Todorov, nella direzione di acquisire la capacità, per riprendere ancora Calvino, di trovare le ‘proporzioni della vita’.

‘Aiuta a vivere’ nel senso illustrato da Paul Ricoeur: “seguire il movimento di trascendenza grazie al quale qualsiasi opera di fin-

<sup>14</sup> I. CALVINO, *Una pietra sopra*, cit., pp. 18-19.

<sup>15</sup> F. OST, *Le droit, objet de passion?*, Bruxelles, 2018, p. 8; ma anche *infra*, p. 48.

<sup>16</sup> Esempio, ricordato e discusso da Ost (cfr. *Le droit, objet de passion?*, p. 38), è quello raccontato da Aristofane in *Le Vespe*: Filocleone, affetto dalla “malattia dei tribunali” ha la folle ossessione del giudicare. Grande conoscitore degli equilibri richiesti al giurista, Filippo VASSALLI, in un fortunato libro (*Del ius in corpus del debium coniugale e della servitù d'amore*, Roma, 1044, p. 143) ammonisce contro l'estraneazione del diritto dalla cultura e dalla vita criticando una passione, che con Ost ho ricordato ‘del diritto per il diritto’, la quale si estende a tal punto da “rassomigliare troppo al macabro scherzo, per cui la pena di morte è stata riportata all'istituto dell'espropriazione per pubblica utilità. Ma non è con elucubrazioni siffatte – conclude Vassalli – che si custodisce il diritto e si mantiene viva la coscienza della sua funzione tra gli uomini”.

<sup>17</sup> T. TODOROV, *La letteratura in pericolo*, cit., p. 16.



zione, verbale o plastica, narrativa o lirica, proietta fuori di sé un mondo che possiamo chiamare *mondo dell'opera*"<sup>18</sup>. Certi modi di abitare il mondo sono, proprio attraverso la finzione, meglio comprensibili; una comprensione che passa – nella lezione ricoeuriana – nella riconfigurazione tra mondo del testo e mondo del lettore.

Del resto, se – Todorov *docet* – ‘la letteratura è in pericolo’ è proprio per il progressivo allontanamento da questo legame e dalla reciproca tra mondo del testo e mondo del lettore e dalla capacità di quest'ultimo di comprendere e comprendersi attraverso il testo, mediante il racconto. Come scrive brillantemente Giacomo Debenedetti, davanti ai personaggi letterari (lui parla del personaggio-uomo) non è il lettore a dover ricevere una qualche risposta, è proprio lui chiamato a rispondere alle domande che il testo gli propone e gli impone<sup>19</sup>.

Una comprensione che affina la capacità del giurista ad avere dimestichezza con quella ‘composizione dell'intrigo’, studiata da Ricoeur, necessaria per illuminare il fatto.

Il fatto, del resto, si può spiegare, ma non si raggiunge con la sola spiegazione ancora la sua utilità giuridica<sup>20</sup>; si deve *comprendere*: e si comprende solo attraverso i colori del fatto, quelli che emergono dalla sua narrazione<sup>21</sup>.

In questo senso, Diritto e Letteratura costituisce un momento di *formazione continua del giurista*<sup>22</sup>.

<sup>18</sup> P. RICOEUR, *La configurazione nel racconto di finzione*, Milano, 1994, p. 17.

<sup>19</sup> G. DEBENEDETTI, *Il personaggio uomo*, Milano, 2016, p. 35.

<sup>20</sup> Da un punto di vista ermeneutico rinvio a P. RICOEUR, “Spiegare e comprendere”, in *Dal testo all'azione*, Milano, 2004, p. 155 ss. Dal punto di vista giuridico, individua un punto importante F. CARNELUTTI, *Arte del diritto*, Torino, 2017, p. 46: “Un uomo non è che una storia. Il fratello affonda il pugnale nel petto del fratello. E prima? E dopo? Chi era l'uccisore? E chi è l'ucciso? Due storie: ‘Chi uccide un uomo’ implica tutto il problema del passato. E come la nozione del delitto implica il problema del passato, così la nozione di pena apre il problema del futuro. Passato e futuro, Tutta la via. Tutta la storia”.

<sup>21</sup> Sul punto cfr. anche F. DI DONATO, *La costruzione giudiziaria del fatto*, Milano, 2008.

<sup>22</sup> Sulla rilevanza dell'approccio di Diritto e Letteratura per la formazione del giu-

#### 4. *Follia e gioco: due temi per pensare il diritto (con la letteratura)*

Senza poter in questa sede andare oltre in un discorso che viene qui reso implicito nella struttura del volume, si può allora comprendere perché sono stati selezionati due temi particolari della città dell'imperfezione: la follia e il gioco.

Convocati a esprimersi<sup>23</sup>, gli autori dei seguenti saggi hanno detto la loro, a loro volta trasmettendo colori, sapori e odori – se mi è consentito così riassumere – di questa città dove il giurista arrischia le sue prestazioni.

La follia come linea di discussione tra ordine e disordine; il gioco come rappresentazione mediante regole.

Se l'idea di Diritto e Letteratura, qui sintetizzata in modo molto succinto, sia da considerarsi valida, è verificabile proprio mediante la coralità dei contributi che seguono e che nella molteplicità di autori, discipline, sensibilità, modi, rimangono un caleidoscopico modo di declinare gli studi di diritto e letteratura. A conferma – come notavo in avvio – che Diritto e Letteratura è un approccio che risente, e non può non risentire ed essere orientato (in senso positivo, evidentemente), da chi lo pratica; a conferma, per altro, di quanto le tre direzioni ricordate sopra (§2) possano trovare anche contemporanea esecuzione.

Il volume che segue si distingue in due sezioni.

---

rista insiste anche C. FARALLI, *Diritto e letteratura nella formazione del giurista*, in “Contratto e impresa”, 2014, n. 2, p. 535 ss.

<sup>23</sup> I contributi che compongono le due sezioni del volume sono stati esposti nell'ambito di due edizioni del Festival Nazionale di Diritto e Letteratura che mi onoro di co-organizzare, insieme al magistrato Antonio Salvati, e di cui sono responsabile scientifico. Nello specifico, trattasi dell'edizione 2018, dal titolo “Anche la follia merita i suoi applausi. La follia tra letteratura e diritto” e l'edizione 2019, dal titolo “Il dado è tratto. Gioco, letteratura, diritto”. Ciò, approfittando per precisare, non rende questo un volume di atti perché non vi sono contenuti tutti gli interventi delle due edizioni del Festival e perché la selezione è stata compiuta, oltre che dalla disponibilità degli autori a inviare il contributo, dall'idea di studi di diritto e letteratura che è qui stata tratteggiata.

Nella prima sezione – *Passione, sentimento e follia nel diritto* –, brevemente introdotta da alcune considerazioni sulla poetica di Alda Merini (Cananzi), François Ost, Maria Paola Mittica e Bruno Cavallone, pensano la follia mettendola alla prova delle passioni (Ost), della dismisura (Mittica) e della decisione (Cavallone).

Nella seconda sezione – *Il diritto come gioco* – l’attenzione è indirizzata verso la ricostruzione della vita attraverso le cifre dell’esistenza (Brezzi), indispensabile per comprendere il processo come regola (Tincani), come teatralità (Amodio), come argomentazione (Capponi) e come rappresentazione (Cananzi)<sup>24</sup>.

Fino a che punto i due ambiti della follia e del gioco siano distanti e fino a che punto nella ‘città dell’imperfezione’ siano parti non eccezionali e marginali ma centrali e costitutive, saranno le seguenti pagine a incaricarsi di darne dimostrazione.

Rimane una bella immagine che il giudice Oliver Wendell Holmes impiega in una famosa lettera a proposito dello studio di Aristotele che farebbe comprendere come “la vita è dipingere un quadro, non fare una somma”<sup>25</sup>.

Follia e gioco appartengono proprio a questo quadro; il quadro che rappresenta la città dell’imperfezione.

\*

\* . \*

Non mi rimane che ringraziare gli autorevoli Autori che con le loro riflessioni – prima in presenza presso l’Università Mediterranea, e poi col lavoro di sedimentazione nella pagina scritta – hanno

---

<sup>24</sup> Pongo in appendice al volume il testo presentato in occasione della terza edizione del Festival Nazionale di Diritto e Letteratura (2016) dedicato all’ipotesi provocatoria segnata sin dal suo titolo: *Giustizia al femminile?* In queste pagine, mediante Aleramo, ho tentato di mettere in discussione quella struttura umana invocata e messa in questione anche dalla follia, dalle passioni e dal gioco.

<sup>25</sup> La citazione, riportata anche nel saggio di Ost qui di seguito, è tratta da M. NUSSBAUM, *Giustizia poetica*, Milano-Udine, 2012, p. 33. Il riferimento alla fonte è O.W. HOLMES JR., “Letter to Lewis Einstein”, 23 giugno 1906, in *The Essential Holmes*, a cura di R. POSNER, Cambridge 1991.

notevolmente contribuito al farsi della ricerca che conduco *nel* e *attraverso* il CRED. Un ringraziamento che è per la scienza che hanno profuso ma anche per la pazienza avuta – prova di un'amizizia che mi onora e della quale sono grato – nel periodo di non breve lavorazione del volume.

Daniele M. Cananzi

I Sezione

*Passione, sentimento e follia nel diritto*



Daniele M. Cananzi

“Anche la pazzia merita i suoi applausi”.

Uno spunto preliminare con Alda Merini

Il tema della follia costituisce una delle sfide più interessanti da cogliere, soprattutto se lo si intende a contatto col diritto; foriero di diversi esiti e di molteplici declinazioni. Diverse sono le connessioni tra diritto e letteratura con riferimento a questa che è una dimensione umana sotto diversi punti di vista e che, a differente titolo e in modalità distinte, entra in contatto col mondo giuridico. Dal livello individuale di follia che coinvolge la capacità e l’incapacità, legittima il trattamento sanitario o che porta, in altra accezione di follia, ai fenomeni di bullismo o femminicidio, al livello di follia collettiva come quella che giustifica la guerra, fino al punto che per e allo stesso diritto può applicarsi la categoria della follia: quando, ad esempio, il sistema giuridico si tinge dei colori kafkiani o quando l’atto giuridico, ad esempio la sentenza, finisce per essere un caso di rigoroso e logico *non-sens*. Un contatto, quello della follia col mondo giuridico, che arriva al punto che per la stessa società politica-giuridica può predicarsi la follia: Orwell fa dire a Wilbur Smith, protagonista di 1984: “Forse, a ben pensarci, un pazzo non era che una minoranza formata da una sola persona”<sup>1</sup>.

Rispetto a un panorama così ampio e diversificato, nel quale la follia può essere a giusto titolo declinata, mi permetto solo un piccolo spunto che si costruisce a partire da un verso poetico, per altro molto noto. Il mio titolo riprende infatti, il verso di Alda Merini, poetessa che ha avuto modo di sperimentare in prima persona la condizione esistenziale della follia facendo esperienza delle sue an-

---

<sup>1</sup> G. ORWELL, 1984, Milano, 2015, p. 84.